

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 12

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore DEBENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001 (\*)

---

Norme per la creazione di un mercato concorrenziale  
che contrasti il conflitto di interessi nel settore televisivo

---

---

(\*) *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - La vittoria della Casa delle libertà nelle elezioni del 13 maggio 2001 ha portato in primo piano il problema del rapporto tra potere politico e potere mediatico, e la necessità, per il corretto funzionamento delle istituzioni e della democrazia, di una separazione tra i due.

Oggetto di questo dibattito sono le reti televisive Mediaset, la cui proprietà è controllata dall'onorevole Silvio Berlusconi. Non solo l'opposizione, ma anche autorevoli commentatori politici indipendenti chiedono che si agisca per risolvere il problema del conflitto di interessi. Pure la maggioranza uscita dalle elezioni del 13 maggio dichiara di voler prendere iniziative in tal senso.

Diverse sono le soluzioni proposte, ma tutte accettano in linea di principio l'assunto che sia opportuno evitare che chi è investito del poteri propri dell'esecutivo possa esercitare un'influenza sul contenuto politico - secondo alcuni addirittura sull'ispirazione culturale - delle televisioni di cui è proprietario.

Invece il fatto che l'esecutivo possa esercitare la stessa influenza sul contenuto politico o sull'ispirazione culturale delle televisioni di Stato è considerato normale, o è accettato come un dato di fatto. Ma in nessun caso il fatto viene negato: al contrario, proprio dalla irrimediabile naturalità di tale controllo, l'opposizione attinge ulteriori ragioni per esigere che si ponga rimedio ad una situazione che vedrebbe l'influenza del capo del governo esercitarsi sulla quasi totalità delle reti televisive nazionali.

In effetti è la legge stessa che fornisce alla maggioranza, e quindi all'esecutivo che essa sostiene, gli strumenti per esercitare un'influenza politica sulla RAI. La legge 25 giugno 1993, n. 206 prevede che il Consiglio di amministrazione sia nominato dai presi-

denti di Camera e Senato, i quali a loro volta sono di nomina politica. Anche nella commissione di vigilanza RAI la maggioranza può far prevalere la propria superiorità numerica.

La tesi che qui si sostiene è che la soluzione radicale del problema del conflitto di interessi si ha solo con la vendita al 100 per cento almeno di due reti commerciali RAI, lasciando di proprietà dello Stato al massimo una rete, finanziata dal solo canone, e senza pubblicità. E ciò per una serie di ragioni:

1) se la necessità ed urgenza di risolvere il problema del conflitto di interessi discende proprio - come sostengono i commentatori dell'opposizione - dal controllo della totalità delle principali reti nazionali, e se esso si risolverebbe agendo sul lato Mediaset, analogamente essi si risolve agendo sul lato RAI;

2) agire sul lato RAI è più risolutivo, posto che l'influenza dell'esecutivo sulla gestione della RAI discende da dispositivi di legge: l'esercitarla è dunque non solo un diritto ma altresì un dovere della maggioranza;

3) agire sul lato RAI costituisce un intervento più corretto dal punto di vista giuridico. Nulla osta a che lo Stato venda una sua proprietà, mentre ci sono forti dubbi di incostituzionalità nell'eventuale obbligo a vendere posto in capo ad un soggetto privato;

4) agire sul lato RAI è un intervento più corretto dal punto di vista di politica economica: la privatizzazione delle aziende di stato è infatti uno degli indirizzi seguiti con successo e coerenza da tutti i governi dal 1992 in avanti;

5) agire sul lato RAI è facile. Infatti perché la eventuale vendita da parte del proprietario delle reti Mediaset non lasci adito al so-

spetto che l'attuale proprietario possa continuare ad esercitare la propria influenza anche a cessione avvenuta, si dovrebbero mettere clausole assurdamente restrittive. Vendita che fosse invece la RAI, a vigilare su fusioni e concentrazioni, dunque sul controllo, formale o di fatto, di società e di imprese sarebbe l'*Antitrust*, applicando principi noti e collaudati;

6) la parziale cessione a privati di RAI 1 e RAI 2 era già prevista dal disegno di legge n. 1138 presentato dalla maggioranza nella passata legislatura. In proposito si ricorda che si tenne nel 1995 un *referendum*, che ebbe il 54,9 per cento dei consensi;

7) la privatizzazione delle reti commerciali RAI corrisponde ad una logica economica ed è nell'interesse stesso della valorizzazione degli assetti aziendali. Tra l'altro essa anticipa solo un fatto che sarà reso inevitabile dalla digitalizzazione della televisione terrestre, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. Come è noto l'avvento del segnale digitale consentirà di irradiare 200 canali in luogo degli attuali 9, e priverà il problema della proprietà pubblica di ogni significato;

8) la vendita di due reti RAI creerebbe un regime di effettiva concorrenza nel settore, una situazione che darebbe maggiore garanzia dell'attuale di applicazione dell'articolo 21 della Costituzione, che tutela il pluralismo dell'informazione. Infatti, come è noto, il principio economico su cui si basa la televisione commerciale è quello di vendere l'ascolto dei telespettatori per il corrispettivo delle entrate pubblicitarie, prevalentemente di prodotti di largo consumo. Per la natura stessa di prodotti di largo consumo, non c'è alcuna correlazione tra le preferenze dello spettatore verso i prodotti pubblicizzati e le sue opinioni politiche. L'interesse di chi pubblica un prodotto è che esso venga accolto favorevolmente dal maggior numero di clienti possibili, qualunque siano le loro pre-

ferenze politiche. L'interesse di chi acquista spazi pubblicitari è quindi che i media siano tutti politicamente neutri, o, se non lo sono, che essi coprano l'intero spettro delle opinioni politiche. Ed è proprio per questo che una volta che dopo la sostituzione dell'attuale monopolio pubblico-privato con un sistema concorrenziale, il conflitto di interessi potrebbe dirsi risolto, almeno per quanto riguarda il principio costituzionale della pluralità dell'informazione.

Il motivo ispiratore di questa proposta è quello di trovare un modo efficace definitivo di contrasto del conflitto di interessi, incominciando ad eliminare quello che è a carico dello Stato stesso. Che da ciò poi derivi anche un beneficio per le stesse attività da privatizzare e per l'intero sistema economico italiano è cosa di cui il proponente è assolutamente convinto, e che costituisce un ulteriore incentivo ad adottarlo.

Il dispositivo di legge è praticamente tutto contenuto nell'articolo 1. Al comma 1 si precisa che l'oggetto della cessione sono le due reti RAI 1 e RAI 2. Pertanto si tratta della vendita di due cespiti patrimoniali appartenenti alla RAI stessa. Nello stesso comma 1 si indicano, quanto alle modalità che il Governo deve seguire nella dismissione, quelle recate della legge sulle privatizzazioni, (decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474) che si sono dimostrati idonei alla vendita di una parte cospicua del patrimonio pubblico.

Al comma 2 si pongono limiti temporanei all'avvio ed alla conclusione delle operazioni di dismissione.

Al comma 5 si eliminano vincoli che potrebbero escludere dal campo dei possibili acquirenti aziende di telecomunicazioni, mentre è noto che nel mondo è in atto una convergenza tra telecomunicazioni e televisioni, come riconosciuto dal nostro legislatore che ha voluto far riferimento al concetto - comprensivo di entrambi - di comunica-

zioni sia per quanto attiene ai compiti dell'amministrazione del settore sia per quelli dell'Autorità garante.

Il solo limite posto alla proprietà è, come precisato al comma 6, che nella società a

cui fanno capo le attuali RAI 1 e RAI 2, la quota detenuta o controllata da aziende pubbliche, sia nazionali che locali, sia italiane che straniere, non sia superiore al 2 per cento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è tenuto a emanare norme che definiscano, con le modalità indicate dall'articolo 10 della legge 30 luglio 1994, n. 474, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 2, della stessa legge, le procedure per la cessione a privati di due reti televisive attualmente assentite alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le operazioni di cessione devono essere avviate entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, e devono essere concluse, con la totale dismissione, entro un anno dal medesimo termine.

3. Le due reti possono anche essere cedute ad un unico soggetto.

4. Entro un termine non superiore ad un anno dalla conclusione delle operazioni di cui al comma 2, le emittenti dovranno cambiare la loro denominazione commerciale.

5. Fermi restando i limiti alle concentrazioni nel settore radiotelevisivo fissati dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'articolo 19 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed i generali limiti posti a tutela dalla concorrenza, possono rendersi cessionari delle due reti anche soggetti, già concessionari, operanti nel settore delle telecomunicazioni.

6. All'articolo 4, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'ultimo periodo è abrogato.

7. Le quote di proprietà delle reti così alienate facenti capo direttamente o indirettamente a società di proprietà pubblica, anche locale, o ad enti i cui amministratori siano di nomina pubblica, non può eccedere il 2 per cento per ogni singola partecipazione, ed il 10 per cento in totale come somma di tutte le partecipazioni di tale natura.

8. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «tre reti tele-

visive» sono sostituite dalle seguenti: «una sola rete televisiva, con programmazione anche su base regionale».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore sette giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



